Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 aprile 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2507.
Modificazione della delimitazione della zona dell'abitato di Tocco Casauria da trasferire in nuova sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il Nostro decreto 17 maggio 1934, n. 1333, con il quale l'abitato di Tocco Casauria, in provincia di Pescara, limitatamente alla zona segnata in giallo nella annessa planimetria 19 febbraio 1934, fu aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E* allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuta l'opportunità di estendere il trasferimento anche alla parte dell'abitato stesso, segnata in giallo carico nella planimetria 8 luglio 1936 allegata al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, nonchè di escludere dal trasferimento l'area occupata da fabbricati indicati con i numeri 1, 2, 3, 4 nella planimetria predetta perchè tali fabbricati sono stati riconosciuti suscettibili di essere riparati;
Visto il Nostro decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla zona dell'abitato di Tocco Casauria da trasferire in nuova sede, a termini del predetto Nostro decreto 17 maggio 1934, n. 1333, è aggiunta l'area segnata in giallo carico nell'allegata planimetria 8 luglio 1936-XIV, mentre dalla zona stessa resta esclusa l'area occupata dai fabbricati indicati nella planimetria medesima con i numeri 1, 2, 3 e 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 7. — MANCINI.

LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 371.
Acquisto della piena cittadinanza italiana da parte dei carabinieri aggiunti delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione dei cittadini delle Isole italiane dell'Egeo — previo parere conforme del Governatore — al servizio di carabiniere aggiunto presso i reparti carabinieri Reali dell'Egeo importa l'arruolamento nel Regio esercito e conseguentemente dà luogo all'acquisto della piena cittadinanza italiana, ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1379.

Art. 2.

I cittadini delle Isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già iniziato, senza il preventivo parere del Governatore, il servizio di carabinieri aggiunti, beneficieranno della disposizione di cui al precedente articolo dalla data del parere favorevole che, a loro richiesta, potrà essere emesso dal Governatore medesimo per l'ammissione al detto beneficio.

La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata a loro richiesta anche ai cittadini delle Isole italiane dell'Egeo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ultimato il loro servizio di carabinieri aggiunti e siano stati congedati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 372.
10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 25 marzo 1937-XV, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTÀ,

Per imprescindibili ed urgenti necessità di taluni servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, rendesi indispensabile autorizzare una maggiore assegnazione di lire 50.000 al bilancio del Ministero delle finanze, per il corrente esercizio finanziario.

Altra assegnazione, di lire 20.000, è del pari da autorizzare, nel medesimo bilancio, per spese inerenti risarcimenti di danni derivati dalla costruzione della linea Lecce-Francavilla.

Ad entrambe le assegnazioni accennate si provvede, per la facoltà consentita dalle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, prelevando la complessiva somma occorrente di lire 70.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, come autorizza il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 9.030.611;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-1937, è autorizzata una decima prelevazione nella somma di lire settantamila (L. 70.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dello stato di previsione medesimo:

Cap. n. 71 - Provvista, manutenzione e trasporto di mobili di ufficio; macchine da scrivere, ecc. (M.V.S.N.)	**L.**	**50.000**
Cap. n. 431 (aggiunto in conto competenza) - Spese da sostenere in dipendenza del riscatto della ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò (legge 9 luglio 1908, n. 435)	**»**	**20.000**
	L.	**70.000**

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 373.
Proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della zona Astagno in Ancona ed esonero venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati della zona stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1274, relativa al risanamento della zona Astagno in Ancona;
Visto il R. decreto 10 ottobre 1929-VIII, n. 1939, che approva il progetto del detto piano di risanamento;
Visto il R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062, relativo alla proroga del termine di attuazione del piano stesso;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare tanto il termine di attuazione del suindicato piano di risanamento, quanto l'esonero venticinquennale dalle imposte e sovrimposte sui nuovi fabbricati in dipendenza del piano stesso;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 10 ottobre 1937-XV il termine assegnato per le espropriazioni ed i lavori occorrenti per il risanamento del quartiere denominato Astagno nella città di Ancona, di cui ai Regi decreti 10 ottobre 1929-VIII, n. 1939, e 1° dicembre 1934-XIII, n. 2062.

Art. 2.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni effettuate sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari in esecuzione del progetto del detto piano di risanamento, godranno della esenzione per venticinque anni dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, purchè siano ultimate e dichiarate abitabili non oltre il 31 dicembre 1937-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 374.
Autorizzazione al comune di Bardonecchia ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Vista la domanda avanzata dal comune di Bardonecchia per avvalersi della disposizione di cui al predetto articolo;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1934-XIII, col quale il Comune è stato classificato stazione di soggiorno;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Bardonecchia è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1939 le imposte di consumo in base alla tariffa della classe *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di soggiorno del comune di Bardonecchia è devoluto un decimo del maggior provento netto derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 marzo 1937-XV, n. 375.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928-VI, n. 166;
Vista la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 420, nonchè il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 109, e il R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, che recano modificazioni al testo unico predetto;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, numero 822, predetto, col quale il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, un nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti l'Ente autonomo « Unione Militare » con facoltà di emanare norme d'integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare » avente personalità giuridica, propria, di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926-IV, n. 1909, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni.

Sono abrogati il testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1928-VI, n. 166, e tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testo unico qui unito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 22. — MANCINI.

Testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione dell'Ente autonomo « Unione Militare » avente personalità giuridica propria.

Art. 1.

(T. U. 1928, art. 1 - R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1)

L'Ente autonomo « Unione Militare », avente personalità giuridica propria, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la guerra, il quale la esercita di concerto col Ministro per le corporazioni.
All'Ente si applica l'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130.

Art. 2.

(T. U. 1928, art. 2 - Legge 17 marzo 1930-VIII, n. 420, art. 1).

L'« Unione Militare » ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonchè dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente e di esercitare il credito agli iscritti mediante la mutualità ed il risparmio.
Potrà tuttavia il Ministro per la guerra autorizzare il credito e la mutualità anche ai non iscritti, purchè appartenenti alle Forze armate dello Stato.
Le ritenute mensili da operarsi sui loro assegni, a sconto debiti per prestiti, saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono.

Art. 3.

(T.U. 1928, art. 3 - R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1).

L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento generale da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni.

Art. 4.

(T. U. 1928, art. 4).

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari pertinenti all'azienda.
Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.

Art. 5.

(T. U. 1928, art. 5).

Sono iscritti d'ufficio all'« Unione Militare » gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.

Art. 6.

(T. U. 1928, art. 6).

Hanno diritto ad essere iscritti all'« Unione Militare », su loro domanda:

a) gli ufficiali in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;

b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta;

c) gli allievi delle scuole militari e degli altri istituti militari.

Art. 7.

(T. U. 1928, art. 7).

Ciascun iscritto deve concorrere con almeno una quota di L. 100, in aumento del patrimonio dell'Ente.

La responsabilità degli iscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.

Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento generale.

Art. 8.

(T. U. 1928, art. 8).

Le somme versate dagli iscritti all'Ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, nè essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale.

Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'Ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali iscritti all'Ente.

Art. 9.

(T. U. 1928, art. 9).

A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli iscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'amministrazione non superiore a L. 6 su ciascuna quota di L. 100 interamente versata.

Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:

il 5 % alla Cassa di previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli iscritti e loro famiglie;

il 75 % in aumento al patrimonio dell'Ente.

Art. 10.

(T. U. 1928, art. 10 - Legge 17 marzo 1930-VIII, n. 420, art. 2; Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1; R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 2).

L'esercizio finanziario dell'« Unione Militare » ha inizio col 1° aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.

Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del Collegio dei sindaci.

Il bilancio è approvato con provvedimento del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 11.

(T. U. 1928, art. 11 - R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1)

L'« Unione Militare » può essere messa in liquidazione con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni. In tale decreto è stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.

In sede di liquidazione, l'attivo netto che residua, dopo, effettuato il rimborso delle somme conferite dagli iscritti, è devoluto ad istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione.

Art. 12.

(R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 3).

L'« Unione Militare » è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice-presidente e di sette consiglieri, designati secondo quanto è detto nei seguenti articoli 13 e 14. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le corporazioni.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per due anni dalla loro nomina e possono essere confermati di biennio in biennio.

Art. 13.

(R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 4)

I consiglieri sono designati:

due dal Ministro per la guerra;
uno dal Ministro per le finanze;
uno dal Ministro per la marina;
uno dal Ministro per l'aeronautica;
uno dal Ministro per le corporazioni;
uno dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 14.

(R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 5 modificato).

Il presidente e il vice-presidente devono essere scelti dal Ministro per la guerra fra gli ufficiali generali o superiori, o di grado corrispondente, delle Forze armate dello Stato.

I consiglieri designati dai Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze devono essere scelti fra gli ufficiali delle rispettive Forze armate, in servizio permanente o in congedo provenienti dal servizio permanente.

Il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni deve essere scelto tra i funzionari civili, da esso dipendenti, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle Forze armate.

Il consigliere designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve essere scelto tra gli ufficiali in servizio permanente della Milizia stessa, che rivestano anche il grado di ufficiale in congedo di una delle altre Forze armate.

Le cariche di presidente, vice-presidente e consigliere vengono conferite a titolo gratuito.

Art. 15.

(T. U. 1928, art. 15 - R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1 R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 6).

I Ministri per la guerra, per le finanze e per le corporazioni nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un sindaco effettivo ed uno supplente. I sindaci, così nominati, costituiscono un Collegio con l'ufficio di sorvegliare l'amministrazione dell'Ente per riferirne ai Ministeri competenti e possono essere confermati negli esercizi successivi.

Nel regolamento generale sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondersi ai sindaci effettivi e a quelli supplenti.

Il Collegio dei sindaci entro 15 giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 10 esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai Ministeri della guerra, delle finanze e delle corporazioni unitamente alla relazione del Collegio dei sindaci.

In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni, può essere disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.

Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei sindaci ovvero da un commissario speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 16.

(R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1).

Anche il consigliere designato dal Ministro per le corporazioni dovrà essere iscritto all'« Unione Militare ».

Art. 17.

(T. U. 1928, art. 18 - R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 822, art. 1)

L'« Unione Militare » può essere rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura dello Stato in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti alle autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura a carico dell'« Unione Militare » sono liquidati a norma di legge.

Art. 18.

(T. U. 1928, art. 19).

Gli atti e contratti stipulati dall'Ente per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'« Unione Militare ».

Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale sono classificati nella categoria *D*.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 19.

L'art. 14 del presente testo unico ha vigore dal 27 gennaio 1937-XV.

Art. 20.

(R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, art. 8).

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto alla modificazione del regolamento generale pel funzionamento dell'« Unione Militare » approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 414, e modificato con R. decreto 11 giugno 1935-XIII, n. 1066.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo
Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 376.

Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica di Pavia.

N. 376. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 377.

Approvazione del nuovo statuto della Società asiatica italiana con sede in Firenze.

N. 377. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto all'approvazione del nuovo statuto della Società asiatica italiana con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 378.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 378. R. decreto 18 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Rosario e del SS.mo Sacramento con sede in Gabicce (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 379.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Pietro Apostolo, in località « Mazzetta » frazione di Migliarina di La Spezia.

N. 379. R. decreto 18 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Luni in data 8 novembre 1928, 12 marzo 1935 e 12 ottobre 1936, relativi alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo di S. Pietro Apostolo, in località « Mazzetta » della frazione di Migliarina di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 380.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite con sede in Matelica (Macerata).

N. 380. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Sacramento e di S. Giovanni Decollato con sede in Matelica (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 381.
Dichiarazione formale dei fini di n. 12 Confraternite in comune di Matelica (Macerata).

N. 381. R. decreto 25 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in comune di Matelica (Macerata):

1. Confraternita di S. Michele Arcangelo;
2. Confraternita del Suffragio;
3. Confraternita del SS.mo Rosario;
4. Confraternita detta Pia Unione di Cristo Morto;
5. Confraternita del Carmine;
6. Confraternita del SS.mo Crocifisso;
7. Confraternita di Gesù Nazzareno e S. Giuseppe;
8. Confraternita detta Pia Opera della Desolata;
9. Confraternita detta Pia Opera delle Tre Ore;
10. Confraternita della SS.ma Trinità;
11. Confraternita di S. Croce;
12. Confraternita del SS.mo Rosario.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV.
Scioglimento del Consorzio Parmense fascista fra cooperative di produzione e lavoro di Parma e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1933-XII, con il quale venne riconosciuto in ente morale il Consorzio Parmense fascista fra cooperative di produzione e lavoro di Parma, con sede in Parma, e ne fu approvato lo statuto organico;

Viste le note 10 e 14 dicembre 1936, con le quali il prefetto di Parma segnala la grave situazione finanziaria del Consorzio e ne propone lo scioglimento con la nomina di un liquidatore;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consorzio ed alla nomina di un liquidatore, ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consorzio Parmense fascista fra cooperative di produzione e lavoro di Parma, con sede in Parma, è sciolto.

Il dott. rag. Giuseppe Bardotti è nominato liquidatore del Consiglio stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 30.

(1084)

REGIO DECRETO 8 marzo 1937-XV.
Accettazione delle dimissioni del sig. Floridia dott. Emanuele da agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 29 aprile 1926-V, col quale venne nominato agente di cambio, presso la Borsa di Firenze, il signor Floridia dott. Emanuele di Luigi;

Vista la lettera in data 10 febbraio 1937-XV, con la quale il detto sig. Floridia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 10 febbraio 1937-XV, sono accettate le dimissioni del sig. Floridia dott. Emanuele di Luigi, da agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 234. — D'ELIA.

(1085)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.
Costituzione del Comitato tecnico corporativo per l'edilizia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;
Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato tecnico corporativo per l'edilizia, in conformità dei voti formulati dalla Corporazione delle costruzioni edili;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per l'edilizia.

Art. 2.

Il Comitato di cui al presente decreto ha il compito di:
a) esaminare l'attuale situazione dell'industria delle costruzioni e di quelle collaterali, tra le quali il cemento ed i laterizi;
b) studiare e formulare proposte concrete per la disciplina delle nuove costruzioni, tenendo conto dell'opportunità di limitare l'impiego del ferro ai quantitativi strettamente necessari, nonchè per la distribuzione dei permessi di costruzione, in modo da assicurare un indirizzo unitario sul territorio nazionale e in rapporto alle disponibilità di ferro e di carbone.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dall'on. avv. Giuseppe Morelli, vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili, ed è composto dei seguenti membri:
On. prof. ing. Mario Giovannini;
On. prof. arch. Alberto Calza-Bini;
On. ing. Carlo Roncoroni;
On. Antonio Pesenti;
On. Luigi Begnotti;
Sig. Tullio Janin;
Rag. Francesco Bisi;
Ing. Ugo Cavallazzi.

Art. 4.

Del Comitato tecnico corporativo per l'edilizia fanno altresì parte:
Dott. Arturo Colombo, in rappresentanza del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute;
Ing. Oreste Caldera, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Dott. Pericle Baruffi, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
Dott Anselmo Anselmi, ing. Edoardo Bongianckino, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.
I membri di cui al presente articolo possono farsi sostituire da funzionari da loro delegati.
Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dott. Rosario Purpura, delegato corporativo.

Art. 5.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, qualora lo ritengano i rispettivi Ministeri, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi in discussione e non compresi nell'articolo precedente, nonchè su richiesta del presidente del Comitato, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato stesso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1087)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) con la speciale procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Considerato che la situazione in cui versa la Cassa predetta è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1069)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 marzo 1937-XV
Nomina dell'on. Umberto Alberici a membro della Corporazione dell'ospitalità.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'ospitalità;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Giovanni Poli è stato confermato nella carica di

membro della suindicata Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato per la nomina dell'on. dott. Umberto Alberici a membro della Corporazione dell'ospitalità in sostituzione del dott. Giovanni Poli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. dott. Umberto Alberici è nominato membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1937-XV.
Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, numero 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Veduto il decreto Ministeriale 14 marzo 1936 col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni;

Considerato che i buoni emessi in virtù di tale decreto Ministeriale 14 marzo 1936, sono di imminente scadenza;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 14 marzo 1936 ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura è fissata al 5 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 13. — TOSTI CROCE.

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1937-XV.
Revoca dalla carica dei signori Floridia Mario e Zipoli Alberto, rappresentanti di agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto 8 marzo 1937-XV, col quale vennero, con effetto dal 10 febbraio u. s. accettate le dimissioni del sig. Floridia dott. Emanuele di Luigi dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Firenze;

Visti i decreti Ministeriali 14 marzo 1930-VIII e 24 gennaio 1934-XII, coi quali vennero rispettivamente nominati rappresentanti alle grida del detto agente di cambio, i signori Floridia Mario di Luigi e Zipoli Alberto di Carlo;

Stante che, in dipendenza del provvedimento 8 marzo 1937-XV, sopra ricordato, sono venuti a decadere i mandati a suo tempo conferiti dal precitato Floridia dott. Emanuele ai detti due suoi rappresentanti;

Decreta:

Con effetto dal 10 febbraio 1937-XV è revocata la nomina dei signori Floridia Mario e Zipoli Alberto a rappresentanti alle grida, presso la Borsa di Firenze, dell'agente di cambio sig. Floridia dott. Emanuele.

Roma, addì 8 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(1086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Media dei cambi e dei titoli

del 3 aprile 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,03
Francia (Franco)	87,45
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,755
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1530
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6750
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,60
Romania (Leu)	13,9131
Svezia (Corona)	4,7965
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,525
Id. 3,50 % (1902)	71,15
Id. 3,00 % (Lordo)	54,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,825
Rendita 5 % (1935)	91,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,275
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red'm. 3,50 % (1934)	438439	52,50	Lauro *Iolanda* fu Ugo, minore, sotto la p. p. della madre Rossi Anna ved. Lauro, dom. a Napoli, con usufr. vit. a Rossi Anna di Vincenzo ved. Lauro, dom. a Napoli.	Lauro *Iole* fu Ugo, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	1664	50 —	Forno *Maria* di Eligio, moglie di Sirio Enrico, dom. a Tomengo (Alessandria).	Forno *Maggiorina-Maria* di Eligio ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	212748	175 —	Baldaro *Costanza* fu Salvatore, moglie di Coccoli Ermenegildo, dom. a Catanzaro, con vincolo dotale.	Baldaro *Maria-Costanza* ecc. come contro.
Id.	203873	178,50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Ottiglio-Monferrato, vincolata.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo ecc. come contro.
Id.	313893 319163 336405 362258 368010	45,50 31,50 21 — 35 — 17,50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Ottiglio.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* ecc, come contro.
Id.	371692 427205	17,50 21 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guasco* Carlo, *dom.* a Trino Vercellese.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guaschi* Carlo, dom. a Trino Vercellese.
Id.	456838	38,50	Cressano *Vittoria* fu *Vellano Domenico*, moglie di Guaschi Carlo, dom. a Castel San Pietro Monferrato.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu *Vincenzo*, ecc. come contro.
Id.	469501 554638 681445 749606	17,50 35 — 35 — 25 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. ad Ottiglio.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	2979 28827	35 — 17,50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo, dom. in Gattinara.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*; ecc. come contro.
Id.	51105	70 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guasti* Carlo, dom. in Gattinara.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria* fu Vincenzo, moglie di *Guaschi* Carlo, dom. in Gattinara.
Id.	52224 63982 67112	70 — 42 — 35 —	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, moglie di Guaschi Carlo.
Id.	121803	52,50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*; moglie di Guaschi Carlo.
Id.	133658 149976 167694 181571 198281 200652 210966 319413	35 — 52,50 42 — 70 — 35 — 42 — 70 — 52,50	Cressano *Vittoria* fu Vincenzo, moglie di Guaschi Carlo.	Cressano *Ida-Egreggia-Vittoria*, moglie di Guaschi Carlo.
Id.	491915	385 —	Maruzzi Elisabetta di Francesco, in Minuti, dom. a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo*, ved. Maruzzi, dom. a Pisa.	Maruzzi Elisabetta di Francesco, in Minuti, dom. a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa
Id. Cons. 3,50 % (1906)	340972 211578 708969	14 — 17,50 3,50	Pignataro *Giuseppe-Angelo* di Raffaele, dom. a Spezzano Albanese (Cosenza). Ipotecata quale procaccia postale.	Pignataro *Angiolino-Giuseppe*, ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	273481	441 —	Lardinelli-Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto a favore di Lardinelli Becci Armando di Alessandro, dom. a Osimo (Ancona).	Lardinelli-Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, *minore, sotto la p. p. della madre Antonelli-Incalzi Addolorata-Bianca,* dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come contro.
Id.	416576	640,50	Lardinelli Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre Antonelli Incalzi *Bianca,* dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come sopra.	Lardinelli Becci Franco-Armando o Francarmando fu Ernesto, minore, sotto la p. p. della madre Antonelli Incalzi *Addolorata-Bianca,* dom. a Monterado (Ancona), con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	223374 510581	49 — 10,50	Fiorentini *Corinna* fu Leopoldo, nubile, dom. a Livorno.	Fiorentini *Maria-Corinna* fu Leopoldo, nubile, dom. a Livorno.
Cons. 5 % (1861)	1375480	315 —	Fiorentini Felice chiamata Felicina fu Pietro, moglie di Fiorentini Ezio, dom. in Pietrasanta (Lucca), con usufr. vit. a favore di Fiorentini *Corinna* fu Leopoldo.	Fiorentini Felice chiamata Felicina fu Pietro, moglie di Fiorentini Ezio, dom. in Pietrasanta (Lucca), con usufr. vit. a favore di Fiorentini *Maria-Corinna* fu Leopoldo.
Cons. 3,50 % (1902)	34511	24,50	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufrutto vitalizio a De Negri *Felicina* fu Agostino, dom. a Genova.	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufrutto vitalizio a De Negri *Bartolomea-Felice* fu Agostino, dom. a Genova.
Id.	34515	14 —	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufr. vit. congiuntamente e cumulativamente a De Negri Maria vulgo Maurina, *Felicina* e Marianna fu Agostino, dom. a Genova.	De Negri Prospero fu Filippo, dom. a Camogli (Genova), con usufr. vit. congiuntamente e cumulativamente a De Negri Maria vulgo Maurina, *Bartolomea-Felice* e Marianna fu Agostino, dom. a Genova.
Rendita 3,50 % (1934)	292550	192,50	Avitabile Anna di Alberto, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Napoli, con usufr. a Rossi Teresa fu Carmine, moglie di Lizza *Antonio.*	Avitabile Anna di Alberto, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Napoli, con usufr. a Rossi Teresa fu Carmine, moglie di Lizza *Daniele.*
Id.	292551	192,50	Avitabile Teresa di Alberto ecc. come sopra, con usufr. come sopra.	Avitabile Teresa di Alberto ecc. come sopra, con usufr. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	376463	77 —	Marocco Ambrosina, Pierina, *Bonaldo* ed Anna-Maria di Cesare, minori, sotto la p. p. del padre, dom a Roma e figli nascituri dal medesimo e dalla di lui moglie Mora Bianca fu Luigi, con usufr. vit. a favore di Sangalli Ambrosina fu Pietro, ved. Mora Luigi, dom. in Romano Lombardia.	Marocco Ambrosiana, Pierina, Luigi ed Anna-Maria di Cesare, ecc, come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	122563	822,50	Pederzini Luigi fu *Medardo,* interdetto, sotto la tutela della madre Folli *Emma* fu Ottavio ved. Pederzini, dom. a Parma.	Pederzini Luigi fu *Luigi-Medardo,* interdetto sotto la tutela della madre Folli *Ennia* fu Ottavio ved. Pederzini, dom. a Parma.
Id.	309822	2450 —	Pottino *Eduardo* fu Gaetano, dom. in Palermo, con vincolo d'usufrutto.	Pottino *Carlo-Eduardo* fu Gaetano, dom. in Palermo, con vincolo d'usufrutto.
Cons. 3,50 % misto	944 945 1838 1839 2593 6558 9350 dal 2457 al 2465 dal 2266 al 2275	3,50 3,50 7 — 7 — 17,50 35 — 70 — 350 — (ciascuna) 700 — (ciascuna)	Pottino *Eduardo* fu Gaetano, dom. a Petralia Soprana (Palermo).	Pottino *Carlo-Eduardo* fu Gaetano, domiciliato a Petralia Soprana (Palermo).
Redim. 3,50 % (1934)	400809	441 —	Modena *Laura* di Timoleone, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Firenze.	Modena *Maria-Laura* ecc. come contro.
Id.	162806	42 —	*Mungiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la p. p. della madre De Stefano *Rosalia* ved. *Mungiello* e moglie in seconde nozze di Bruno Pasquale, dom. a Solofra (Avellino).	*Mongiello* Maria-Domenica fu Agostino, minore, sotto la p. p. della madre De Stefano *Rosolina* ved. *Mongiello,* ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	82438	630 —	Napolitano *Michelina* fu Giuseppe, moglie di Gaetano di Giovine, dom. a Lucera (Foggia).	Napolitano *Maria-Michela* fu Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	82570	322 —	Napolitano *Michelina* fu Giuseppe, ecc. come sopra, con vincolo dotale.	Napolitano *Maria-Michela* fu Giuseppe, ecc. come sopra, con vincolo dotale.
Cons. 3,50 % (1906)	242394	297,50	Cuneo Ernesta fu Felice, moglie di Ugazio *Ernesto* di Cristoforo. Vincolata per dote.	Cuneo Ernesta fu Felice, moglie di Ugazio *Pietro-Ambrogio-Ernesto* fu Cristoforo. Vincolata per dote.
Id.	241287	175 —	Rivetti *Mario* di Ottavio, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Biella (Novara).	Rivetti *Benedetto-Battista-Mario* di Ottavio, ecc. come contro.
Id.	241288	175 —	Rivetti *Benedetto* di Ottavio, ecc. come sopra.	Rivetti *Benedetto-Maria-Carlo* di Ottavio, ecc. come sopra.
Id.	270852 273335 427018	45,50 59,50 50 —	Rivetti *Mario* e *Benedetto* di Ottavio, ecc. come sopra.	Rivetti *Benedetto-Battista-Mario* e *Benedetto-Maria-Carlo*, ecc. come sopra.
Obbl. ferr. 3,50 %	30951	90 —	Magliana *Pietro* fu Andrea, dom. in Torino.	Magliana *Stefano-Pietro* fu Andrea, dom. in Torino.
Cert. di credito all'ord. 5 %	2303	25 —	Agati *Chiari Lina* fu *Luigi*, dom. a Milano.	Agati *Giuseppina-Angiolina-Carolina fu Francesco, moglie di Chiari Giuseppe* dom. a Milano.
Redim. 3,50 % (1934)	18034	402,50	Breda Enrichetta di Ernesto, *nubile*, dom. a Turrivalignani (Chieti).	Breda Enrichetta di Ernesto, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. a Turrivalignani (Chieti).
Id.	106219	595 —	Abate Lucietta fu Giuseppe, moglie di Ruggiero *Antonio* dom. in S. Vito dei Normanni (Lecce), vincolata.	Abate Lucietta fu Giuseppe, moglie di Ruggiero *Vito-Antonio* dom. in S. Vito dei Normanni (Lecce), vincolata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(929)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	114268	250 —	*Borra* Adele fu Severino, dom. a Canale (Cuneo).	*Do* Adele fu Severino, *minore, sotto la p. p. della madre Borra Clotilde* dom. a Canale (Cuneo).
Redim. 3,50 % (1934)	54118	189 —	*Catazza* Giovanni ed Enrico fu Salvatore, minori, sotto la tutela di *Catazza* Giovanni fu Alfonso e *Catazza* Carmela, Alfonso o Maria fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Petti Maria-Luigia fu Andrea, ved. di *Catazza* Salvatore dom. a Mercato S. Severino (Salerno), eredi indivisi del loro padre.	*Catazzo* Giovanni ed Enrico fu Salvatore, minori sotto la tutela di *Catazzo* Giovanni fu Alfonso e *Catazzo* Carmela, Alfonso e Maria fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Petti Maria-Luigia fu Andrea, ved. di *Catazzo* Salvatore, dom. a Mercato San Severino (Salerno) eredi indivisi del loro padre.
id.	250571	59,50	Buffa *Onorina* fu Stefano, moglie di *Rapelli* Giuseppe, dom. a Taggia (Imperia) vincolata per dote.	Buffa *Maria-Scolastica-Onorina* fu Stefano, moglie di *Rapetti* Giuseppe, dom. a Taggia (Imperia), vincolata per dote.
id.	273463	798 —	Longo *Antonio, Valeriano* e Giuseppe fu Cosimo, minori, sotto la p. p. della madre Cavallo Debora, dom. a Mesagne (Brindisi.	Longo *Valeriano-Antonio* e Giuseppe, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	47763	1.000 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, assente, rappresentato dal curatore speciale Piccinini Enea fu Giovanni, dom. in Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, ecc. come contro.
id.	8980	775 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, presunto assente, sotto la curatela di Berni Archinto fu Giovanni, dom. a Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, ecc. come contro.
id.	8983	200 —	*Marsilli* Pietro fu Daniele, dom. a Mantova.	*Marsili* Pietro fu Daniele, dom a Mantova.
id. id. id. id. id.	168410 187635 205135 214911 303783	1.407 — 1.858,50 854 — 381,50 7.588 —	Opera Pia Monte Romanelli, amministrata dalla Congr. di Carità di Monopoli (Bari), con usufr. vit. a Palmitessa *Domenico*, Cosimo ed Aurelia fu Giacomo, congiuntamente e cumulativamente, dom. in Monopoli.	Opera Pia Monte Romanelli, amministrata dalla Congr. di Carità di Monopoli (Bari), con usufr. vit. a Palmitessa *Paolo-Domenico*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	777351 794245	154 — 98 —	Bisogni Mario di *Francesco-Giuseppe*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Briatico (Catanzaro).	Bisogni Mario di *Giuseppe-Francesco-Maria*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	11943	77 —	Bauti Ines fu Quinto, minore, sotto la p. p. della madre Cecchini *Maria* di Pietro, ved. di Bauti Quinto, dom. a Fucecchio (Firenze).	Bauti Ines fu Quinto, minore, sotto la p. p. della madre Cecchini *Giovanna*, ecc. come contro.
id.	11944	77 —	Bauti Quinta fu Quinto, minore, ecc., come sopra.	Bauti Quinta fu Quinto, minore, ecc., come sopra.
id.	11945	3,50	Bauti Ines e Quinta fu Quinto, minori ecc. come sopra.	Bauti Ines e Quinta fu Quinto, minori ecc. come sopra.
id.	182786	3.405,50	*Capelli* Cecilia fu Antonio, moglie di Capello Luigi, dom. a Torino, vincolata per dote.	*Cappelli* Cecilia ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	17097	301 —	Del Buffalo Valle marchesa *Luisa* fu marchese Pio, minore, sotto la tutela del principe Filippo-Andrea Doria Pamphili, dom. a Roma.	Del Buffalo Valle marchesa *Maria-Luisa*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	214271	2.684,50	Chiavegatti Bruno e Renato fu *Antonio-Antenore*, minori, sotto la p. p. della madre Drovandi Annita di Angelo, ved. Chiavegatti dom. in Ostiglia (Mantova).	Chiavegatti Bruno e Renato fu *Antenore*, ecc. come contro.
id.	214272	535,50	Intestazione come sopra con usufr. vit. a favore di Drovandi Annita di Angelo, vedova Chiavegatti, dom. in Ostiglia (Mantova).	Come sopra, con usufr. vit. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 % (1934)	202799	189 —	*Pedecino* Maria fu Pietro, minore, sotto la tutela di Carlucci Riccardo dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Maria, ecc. come contro.
id.	372307	3.041,50	*Spatafora Maria* fu Michele, ved. *Silvestre* dom. a Palermo. Ipotecata a favore di Bonanno Francesco di Giuseppe, di *Silvestre* Rocco fu Rocco; di Butera Luigi fu Luigi; di Giordano Michele fu Salvatore; *Simone* Gaetano fu Antonino; Butera Francesco fu Francesco; Giammona Concettina in Drogo Francesco e Gueli Vincenzina in Accardi Ercole g. atto 27 febbraio 1927 f.to N. Scimena.	*Spadafora Maria-Concetta* fu Michele, ved. *Silvestri* dom. a Palermo. Ipotecata a favore di Bonanno Francesco di Giuseppe; di *Silvestri* Rocco fu Rocco; di Butera Luigi fu Luigi; di Giordano Michele fu Salvatore; *Scimone*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	697673 683400	70 — 350 —	Nicolazzi *Lucia* di Francesco, nubile, dom. in Torino.	Nicolazzi *Angela-Maria-Lucia* di Francesco, nubile, dom. in Torino.
id.	143867	105 —	Grassa Francesca fu Gaetano moglie di *Pipe Adonio* dom. in Mazzara del Vallo (Trapani).	Grassa Francesca fu Gaetano moglie di *Pipi Antonio*, dom. in Mazzara del Vallo (Trapani).
Redim. 3,50 % (1934	25978	28 —	Francalanci *Giovanni* fu Francesco-Carlo, minore, sotto la p. p. della madre Poggi Giuseppina fu Giovanni, ved. Francalanci, dom. a Nervi (Genova).	Francalanci *Vespasiano-Giovanni* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	473134	70 —	*Giannantonio Tito* fu Francesco, dom. a Reggio Emilia. Ipotecata.	*Di Giovannantonio Errico-Tito* fu Francesco, dom. a Reggio Emilia. Ipotecata.
id.	477796	7 —	*Giannantonio Tito* fu Francesco, dom. a Correggio (Reggio Emilia). Ipotecata.	*Di Giovannantonio Errico-Tito* fu Francesco, dom. a Correggio (Reggio Emilia). Ipotecata.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. prof. Mario Guardone è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Collio Val Trompia (Brescia) ed i signori Bruni Faustino fu Faustino, Zanardelli Benedetto fu Giuseppe e Ghidoni Giovanni di Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 26 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI

(1070)

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV, n. 174, con il quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta), secondo le norme di cui al capo III, del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936, n. 174, con il quale si sono nominati il dott. Barcellona Giovanni, commissario liquidatore ed i signori Siciliano rag. Enrico, Castiglione sac. prof. Carmelo e Bellitti Salvatore, membri del Comitato di sorveglianza;

Veduto il successivo provvedimento in data 27 novembre 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 dicembre 1936, n. 283, con il quale, in sostituzione del dott. Barcellona Giovanni dimissionario, veniva nominato commissario liquidatore presso la Cassa agricola predetta, l'avv. Barcellona Francesco;

Considerato che i signori avv. Barcellona Francesco e rag. Siciliano Enrico hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico loro affidato e che occorre quindi provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori Mistretta Antonino fu Francesco e Cicero Antonino fu Pietro sono nominati, rispettivamente, commissario liquidatore e membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) in sostituzione dei signori avv. Francesco Barcellona e rag. Enrico Siciliano, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1071)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Data e sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte di esame per il concorso a 360 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1936-XIV col quale è stato bandito un concorso per esami a 360 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 7146.1.4/1.3.1 del 21 marzo 1937 con la quale vengono fissati i giorni per le prove scritte;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Ritenuta la necessità — dato il numero rilevante degli aspiranti (n. 2830) — di disporre che le prove scritte di esame abbiano luogo presso alcune sedi di Corte di appello del Regno;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a 360 posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*) di cui al decreto Ministeriale 14 ottobre 1936-XIV, avranno luogo nei giorni 20 e 22 aprile 1937-XV presso le seguenti sedi:

1) *Bari*: per i candidati delle Corti di appello di Bari e di Catanzaro e della Sezione di Corte di appello di Lecce.

2) *Bologna*: per i candidati delle Corti di appello di Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e delle Sezioni di Corti di appello di Trento e di Fiume.

3) *Palermo*: per i candidati delle Corti di appello di Catania, Messina, Palermo e della Sezione di Corte di appello di Caltanissetta.

4) *Roma*: per i candidati delle Corti di appello di Aquila, Cagliari, Napoli, Roma e della Sezioni di Corte di appello di Potenza e di Perugia, nonchè per quelli della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e delle Isole italiane dell'Egeo.

Roma, addì 4 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di seconda classe (grado 2°) vacante nel comune di Arezzo, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno e di due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre e cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 10 giugno 1937-XV domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al P.N.F.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Pel Ministro: BUFFARINI.

(1079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario generale del comune di Taranto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di prima classe (grado 1°) vacante nel comune di Taranto, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno e di due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre e cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il giorno 10 giugno 1937-XV domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestato ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1) certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al P.N.F.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 31 marzo 1937 - Anno XV

Pel Ministro: BUFFARINI.

(1078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esami di concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale del 18 novembre 1936-XV.

Gli esami del concorso a 12 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 18 novembre 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1936-XV, n. 282, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re) nei giorni 19, 20, 22, 23 e 24 aprile 1937, dalle ore 12 alle ore 20.

(1102)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.